

G. TERMINI

- (7) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali le parti interessate possano:
- manifestarsi contattando la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui al considerando 5, lettera a), del presente regolamento, o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (8) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati o ancora ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1600/1999 a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, onde stabilire se, e in quale misura, le importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in peso tra il 28 % e il 31 % e non più di nichel e tra il 20 % e il 22 % e non più di cromo, di cui al codice NC ex 7223 00 19 (codice TARIC 7223 00 19 90), originario dell'India, prodotto ed esportato nella Comunità dalla VSL Wires Limited (codice addizionale TARIC A 444), debbano essere soggette ai dazi antidumping istituiti dal medesimo regolamento (CE) n. 1600/1999.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1600/1999 sulle importazioni di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

Articolo 3

Si richiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1. La registrazione termina nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 5, lettera a), del presente regolamento, e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio J — 79 05/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32 2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.